

Sentenza n. 74/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n.**31817** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n.59348 dell'agente contabile Zavagnin Fausto del Comune di Vicenza per il periodo 1.1.2017/31.12.2017, depositato il 4 luglio 2018 avente ad oggetto l'imposta di soggiorno;

Vista la relazione n.416/2022 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 10 agosto 2022;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all' udienza del 19 gennaio 2023, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Alessandra Zotti, il Cons. Daniela Alberghini, Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale Pres. Ugo Montella, presente il dr. Fausto Zavagnin e per il Comune di Vicenza il dr. Mauro Bellesia, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 416 in data 10 agosto 2022 il Magistrato

istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.59348 reso dal Dr. Fausto Zavagnin, Dirigente *pro tempore* del Settore tributi del Comune di Vicenza, avente ad oggetto l'imposta di soggiorno per il periodo 1.1.2017/31.12.2017, depositato il giorno 4 luglio 2018.

Riferiva il Magistrato che il conto esaminato non risultava redatto sul modello 21 del DPR 194/1996, né riportava le necessarie informazioni relative alla gestione.

In particolare, il conto si presentava come mera "scheda riassuntiva" degli importi riversati in Tesoreria (da terzi, in ipotesi i singoli esercenti esattori) e conteneva unicamente l'indicazione dei numeri delle reversali di incasso dell'imposta ed i relativi importi aggregati su base mensile.

Nella sua struttura, quindi, il documento costituiva unicamente un mero riepilogo contabile-amministrativo, non rappresentativo (in assenza dei conti resi dai singoli riscossori) di alcuna gestione ("maneggio") di denaro pubblico, attività che la legge ed il regolamento comunale hanno posto in capo al gestore della struttura.

Il documento, inoltre, non poteva neppure essere considerato come riassuntivo delle plurime gestioni degli esercenti (e, quindi, un c.d. conto collettore), mancando i riferimenti ai conti resi da questi ultimi.

Alla luce di tali considerazioni, il Magistrato istruttore deferiva l'esame del conto al Collegio, chiedendo che ne fosse dichiarata l'improcedibilità.

Con decreto in data 29 novembre 2022 veniva fissata l'udienza del 19 gennaio 2023 per la trattazione del giudizio.

Il Comune di Vicenza provvedeva alla notifica della relazione introduttiva e del decreto di fissazione dell'udienza al Dr. Zavagnin in data 2 dicembre

2022.

In data 29 dicembre 2022 il Comune di Vicenza provvedeva al deposito della relata di notifica unitamente ad una memoria del Dr. Zavagnin.

Premesso di essere in quiescenza dal 1 giugno 2019 il Dr. Zavagnin rappresentava che negli anni 2015-2017 era invalsa la prassi, d'accordo con il settore finanziario dell'ente, di redigere delle schede riassuntive degli incassi dichiarati periodicamente dai gestori delle strutture alberghiere e relativi all'imposta di soggiorno. Rappresentava inoltre che, nonostante i gestori fossero puntuali nella presentazione delle rendicontazioni amministrative periodiche, non tutti avevano presentato, nonostante ripetuti solleciti, i conti giudiziali su mod. 21. La documentazione, in ogni caso, era agli atti dell'ente.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero ha rappresentato che, pur concordando sulle conclusioni del Magistrato istruttore in relazione al riconoscimento della qualità di agente contabile in capo ai singoli esercenti, tuttavia gli stessi non sarebbero tenuti, in assenza di formale nomina, alla resa del conto che, invece, deve essere necessariamente unico e riassuntivo della pluralità di gestioni.

Il dr. Bellesia per il Comune di Vicenza ha confermato che nell'esercizio di riferimento vigeva la prassi di redigere delle tabelle riassuntive, quale quella depositata presso la Sezione, delle rendicontazioni periodiche rese dagli esercenti.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che non vi può essere dubbio, in base alla disciplina

ratione temporis applicabile, circa la qualificazione come agente contabile, in materia di imposta di soggiorno, del gestore della struttura ricettiva: *"I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta*".(SS.RR. n. 22/2016/QM).

Nel caso in esame il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Vicenza", approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 14 del 29.3.2012 (e s.m.i.), all'art. 4, individua il soggetto responsabile dell'esazione dell'imposta nel gestore della struttura ricettiva ("*Il soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro i quali sono tenuti al pagamento dell'imposta*."), che provvede a riscuotere l'imposta (art. 7, comma 1: "*I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale provvede alla riscossione rilasciando la relativa quietanza*") e a riversarla al Comune (art. 7, comma 2: "*Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Vicenza, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con una delle modalità previste dal Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie*").

Dunque, la qualità di agente contabile per la riscossione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Vicenza è rivestita, *ratione temporis* (in disparte ogni questione relativa alla permanenza della qualità successivamente alla

novella legislativa introdotta dall'art. 180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020) dal gestore della struttura ricettiva che, quindi, è tenuto alla resa del conto giudiziale (al di là delle rendicontazioni amministrative trimestrali previste dal regolamento comunale istitutivo dell'imposta: art. 6).

Tale essendo la regolamentazione della riscossione dell'imposta di soggiorno, quindi, ciascun gestore di struttura ricettiva avrebbe dovuto presentare all'ente -oltre ai rendiconti periodici aventi valenza puramente amministrativa-, alla chiusura dell'esercizio, anche il conto giudiziale relativo alla propria gestione, per l'approvazione, la parifica e il successivo deposito presso la Sezione, nei termini ed in conformità agli artt. 139 e 140 c.g.c..

Il documento in esame, invece, è stato redatto dal dr. Fausto Zavagnin, Direttore *pro tempore* del Servizio Tributi del Comune di Vicenza, che non riveste la qualifica di agente contabile in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno, ed è costituito unicamente dall'indicazione dei numeri delle reversali di incasso dell'imposta ed i relativi importi aggregati su base mensile.

Anche senza voler considerare il *nomen* ("scheda riassuntiva") e la circostanza che non è stato redatto sul modello ministeriale, il documento non può essere considerato un conto giudiziale, neppure *sub specie* di "conto riassuntivo" ai sensi dell'art. 140, comma 1, ultima parte del c.g.c. ("*i conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata*"), difettandone i requisiti.

Gli effetti (coerentemente alla *ratio* della sua introduzione: si vedano, a tal proposito, le osservazioni all'art. 140 dello schema di codice formulate dalle Sezioni Riunite: "*inoltre, dovrebbe rendersi possibile il raggruppamento e la presentazione di conti giudiziali dei contabili di gestione della stessa specie riunendoli in conti riassuntivi da parte della stessa amministrazione interessata*" SSRR in sede di controllo n. 4/Cons/2016) della previsione normativa si esauriscono sul piano operativo, in quanto la disposizione consente la presentazione di un documento riepilogativo, una elencazione, cioè, di tutti i conti giudiziali della medesima specie che, tuttavia, restano indipendenti tra loro e rispetto allo stesso conto riassuntivo.

Indipendentemente dal modello utilizzato (in assenza di uno legale), quindi, la funzione del "conto riassuntivo" è unicamente quella di unificare in un unico prospetto i conti giudiziali accomunati dal fatto di avere ad oggetto gestioni omogenee, senza che ciò faccia venir meno l'individualità della singola gestione , correlativamente, la responsabilità dell'agente.

Il "conto riassuntivo", quindi, deve consentire l'identificazione delle singole gestioni rappresentate nei conti riepilogati: il redattore del conto unico non assume la veste di agente contabile (non avendo il "maneggio" del denaro, né ponendo in essere alcuna gestione) e attraverso la compilazione del conto non rappresenta alcuna gestione, ma si limita a formare un elenco delle singole (ed individuali) gestioni di cui i conti presentati dagli agenti sono rappresentazione, parificandole nel loro complesso proprio in ragione della sostanziale omogeneità dell'oggetto.

Non si tratta, quindi, di una gestione plurisoggettiva secondo lo schema

agente principale/subagente (art. 192 reg. cont. Stato) in cui l'agente principale si pone in un rapporto diretto con l'ente fungendo da intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni degli agenti secondari che, appunto, confluiscono ("si concentrano") in quella dell'agente principale, con la conseguenza che eventuali irregolarità di un subconto ("da unirsi a corredo di quello principale") sono ostative all' approvazione del conto principale.

Né può ritenersi che tra i gestori delle strutture ricettive incaricati della riscossione dell'imposta di soggiorno e il compilatore del "conto riassuntivo" intercorra un rapporto analogo a quello previsto dall'altro schema legale di gestione plurisoggettiva (art. 188 reg. cont. Stato) consistente nell'avvalimento "nel proprio ufficio" di "cassieri, impiegati o commessi", per la più che ovvia ragione che il compilatore del conto riassuntivo non è l'incaricato della riscossione dell'imposta, né vi riveste alcun ruolo, neppure strumentale o secondario.

La fattispecie in esame, invece, si riporta allo schema previsto dall'art. 625 del reg. cont. Stato per i consegnatari erariali: "*I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per provincie o compartimenti a cura delle intendenze di finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali. In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati*".

Il documento sottoposto all'esame del Collegio non può quindi, per le ragioni anzidette, essere considerato un "conto riassuntivo", consistendo unicamente un mero riepilogo contabile delle reversali di incasso, senza

alcun altro riferimento alle gestioni degli agenti contabili riscossori dell'imposta di soggiorno.

Del resto, lo stesso dr. Zavagnin ha dichiarato che non tutti i gestori hanno provveduto a depositare il conto giudiziale, cosicchè, sempre ammesso che quello depositato potesse essere considerato un conto riassuntivo, sarebbe stato quantomeno necessario che fossero indicati i conti (e le relative gestioni) per i quali era intervenuta l'operazione riepilogativa.

Appare, dunque, evidente che il conto, sotto tale profilo è improcedibile, non rientrando nello schema del conto riassuntivo di cui all'art. 140 c.g.c. , comma 1, ultima parte difettandone gli elementi costitutivi.

Quanto alle spese di giudizio, essendo quest'ultimo stato definito su questione pregiudiziale, non è luogo a provvedere.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31817** del registro di segreteria promosso nei confronti del dr. Fausto Zavagnin in relazione al conto giudiziale n. 59348 depositato il 4 luglio 2018, lo **dichiara improcedibile**.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023.

Il Presidente	**Il Giudice Relatore**
Marta Tonolo	Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 27/05/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo